

del diritto in questa università. Da alcune brevi parole che io dirò, mi pare che si possa dedurre con sufficiente certezza che passa una certa differenza tra le condizioni del signor Reta, relativamente allo stipendio, e la posizione mia. Ecco qual è la mia condizione.

Io sono stato, in esecuzione del regolamento per gli studi legali del 1846, incaricato dal già esistente magistrato della riforma, dell'insegnamento del Codice civile agli alunni notai e caudicci. La legge stabilisce che il dottore di collegio incaricato di questo insegnamento avrà per retribuzione, sulle 40 lire annue che pagano gli alunni, quella somma che il magistrato annualmente crederà di assegnargli.

La Camera vede adunque che io non ho stipendio certo, imperocchè se per avventura non ci fossero allievi, se il magistrato della riforma, o chi ha succeduto al magistrato, non volesse o non potesse ricompensarmi che tenuissimamente, sarei costretto ad accontentarmi di questa eventualità.

Egli è inoltre a considerare che quando si trattò di collocarmi o no fra gl'impiegati regii, non si trattava dell'applicazione dell'art. 9, ma sibbene dell'art. 100 della legge elettorale, per la ragione che io non venni nominato che dal magistrato della riforma.

In quanto al signor Reta, il caso è ben diverso, perchè alla fine dei conti, sia che egli stesso viaggi, sia che viaggi per esso un corriere sostituito, 25 centesimi gli sono accordati per ogni posta (*Interruzione*).

Prego gl'interruttori di lasciarmi continuare.

Prego il signor relatore di ripetere se sia vero che, anche quando non viaggia il corriere ordinario, la legge lasci a suo beneficio la metà della quota di 50 centesimi; se questo è vero, come pare che ce lo abbia assicurato il signor relatore, sembra allora che vi ha un corrispettivo fisso e invariabile, imperocchè le corse postali hanno sempre luogo, sia nell'ipotesi in cui viaggia il corriere effettivo, sia in quella in cui faccia il viaggio in sua vece il corriere straordinario.

Ciò posto, ravviso in questo utile fisso il carattere di stipendio, che in sostanza altro non è che una prestazione qualunque invariabile.

**PELLEGRINO relatore.** Per rispondere alle interpellanze che viene di farmi il deputato Buniva, dirò, come a tutti sia noto, che il corriere giunge tutti i giorni, e che risulta dall'atto di sottomissione che tutti i corrieri effettivi sono obbligati di fare i viaggi secondo la direzione che ricevono dall'amministrazione. Risulta poi dall'atto di sottomissione, all'art. 15, che siccome sono 26 i corrieri effettivi e 10 i corrieri soprannumerari, sempre quando il corriere effettivo sia impedito di fare il suo viaggio, in tal caso il vantaggio che riceverebbe lo divide col soprannumerario. Anzi io credo che quell'atto di cui il deputato Menabrea potrebbe per gentilezza favorircene la lettura abbia . . . . (*Interruzione*).

Egli stabilisce che quando il corriere effettivo non può viaggiare, sia, come all'art. 15, rimpiazzato da un corriere soprannumerario.

In tal caso, il soprannumerario prende la quota di quello che produce il viaggio o l'importazione del medesimo. Il corriere che parte, il corriere effettivo, lascia 10 centesimi al soprannumerario, non per sistemazione, lo fa per gentilezza.

**MENABREA** legge l'articolo 16 del *Regolamento dei Corrieri*.

**BIANCHERI.** Signori, io veramente non sono solito ad avanzare cose delle quali non sia ben certo; mi spiace, ma mi vedo costretto di dare una solenne smentita al signor relatore (*Rumori, oh! oh!*) che centesimi 50 sieno . . . . (*Ru-*

*mori*); abbiamo il regolamento, abbiamo il certificato solenne dell'ispettore generale delle regie poste (*Rumori*).

Posto che mi trovo nella dura necessità di dover sostenere il punto che ho avanzato nanti la Camera, ecco il certificato che mi sono procurato (*Rumori, il presidente suona il campanello*).

Il deputato Menabrea non riflette nè punto nè poco che (*Rumori*) non ha relazione coll'art. 15.

Con questo dunque credo di aver stabilito pienamente che questi 50 centesimi, non per cortesia nè per gentilezza, ma per diritto, cedono al soprannumerario che eseguisce i viaggi. Resta quindi stabilito dall'art. 15, di cui si è data lettura, che i corrieri potranno farsi surrogare in qualunque circostanza. Crediamo di avere sufficientemente dimostrato che questi 50 centesimi restano in totalità ai corrieri ovvero ai soprannumerari che eseguiscano i viaggi.

**PELLEGRINO relatore.** Sono riconoscente alle gentili espressioni che l'onorevole preopinante volle usare a mio riguardo; solo qui farò riflettere che la certezza di quanto io esposi risulta da un pubblico atto; contro un pubblico atto non si prova giammai. Il pubblico atto sostiene che quando il corriere effettivo non fa il viaggio, divide la metà del prodotto col corriere soprannumerario; io questo solo ho detto (*Rumore*).

(*Il relatore legge l'atto in questione*).

**BIANCHERI.** La vivacità della discussione mi ha portato forse a qualche espressione meno propria, ma in ciò non ho inteso d'intaccare nessuno (*Segni d'approvazione*).

**PELLEGRINO relatore.** Per farle vedere che quanto io diceva era appoggiato dall'articolo 15, gliene darò lettura (*legge*).

*Molte voci.* Ai voti! ai voti! finiamola!

**MENABREA.** Io non voglio entrare in questa discussione. Io ascrivo a dover mio di bene informare la Camera sulle condizioni dei corrieri rispetto all'amministrazione; mi sia dunque lecito di leggere ancora due articoli del regolamento 15 luglio 1856. Il primo di questo si riferisce precisamente alla relazione tra l'amministrazione ed i corrieri, ed è così concepito:

« Non possono i corrieri assentarsi senza permissione dal luogo della loro residenza; trovandosi essi nel caso di dimandare la licenza al direttore divisionario, questi ha facoltà di accordarla loro nel limite di otto giorni, e quando si trovasse nel bisogno di assentarsi per uno spazio di tempo maggiore, si dovrà richiedere l'assenso dall'ispettore generale. »

Secondo articolo:

« I corrieri si uniformeranno a tutte le regole e discipline che venissero successivamente introdotte; essi sono sottoposti e debbono eseguire gli ordini che sarà per dare, in qualunque circostanza, l'ispettore generale, ed è in facoltà del medesimo di applicare ai corrieri una multa dalle 10 alle 50 lire, e di sospenderli temporariamente dal servizio in caso di mancanza al loro dovere. »

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**IL PRESIDENTE.** Invito il signor generale Antonini, giunto in quest'istante, a prestare il giuramento.

**ANTONINI** presta il giuramento che viene accolto da una salve di applausi.

**IL PRESIDENTE** mette ai voti le conclusioni del relatore sull'invalidità dell'elezione del signor Costantino Reta come corriere delle regie poste.

(La prima prova è dubbia, si passa alla controprova, e l'elezione è approvata) — (*Applausi dalla galleria*).

(*Gazz. P.*)